

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 1914

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro delle Partecipazioni Statali**

(FRACANZANI)

di concerto con il **Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

(CIRINO POMICINO)

col **Ministro del Tesoro**

(CARLI)

e col **Ministro per gli Interventi Straordinari nel Mezzogiorno**

(MISASI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 OTTOBRE 1989

Interventi a favore degli enti delle Partecipazioni statali

ONOREVOLI SENATORI. - Con il presente disegno di legge si provvede all'utilizzazione dei fondi stanziati per il finanziamento dei programmi delle Partecipazioni statali dalla legge finanziaria 1989 attraverso: per l'IRI e l'ENI, contrazione di mutui con istituti speciali di credito o emissione di obbligazioni sul mercato interno per l'importo complessivo di lire 10.000 miliardi con il servizio interessi nella misura del 4 per cento ed il rimborso capitale a carico dello Stato; per l'EFIM, erogazione al fondo di dotazione di lire 200 miliardi.

Per quanto riguarda l'IRI occorre considerare, in primo luogo, l'impegnativo programma di investimenti, che nel quadriennio 1989-1992 ammontano ad oltre 59.000 miliardi di lire. Essi riguardano principalmente settori qualificanti per il processo di modernizzazione del Paese sia nel campo delle industrie a tecnologia avanzata, quali aerospazio, elettronica, meccanica, sia nei servizi, quali telecomunicazioni e trasporti, sia nelle infrastrutture.

Si tratta di un impegno finanziario rilevantisimo, che, pur tenendo conto che una quota di copertura molto significativa è rappresentata dall'autofinanziamento, non può prescindere da un adeguato apporto da parte dello Stato per non determinare rischi di avvitamento finanziario.

Occorre considerare inoltre il problema del risanamento economico-finanziario del settore siderurgico.

Al riguardo, il piano di risanamento della siderurgia a partecipazione statale, approvato dal CIPE e dal CIPI il 14 giugno 1988, indica in lire 7.663 miliardi il relativo impatto economico-finanziario per l'IRI. Pur considerando che per una parte consistente di detto onere dovrà darsi carico direttamente l'Istituto, non può non tenersi conto che le conseguenze a livello dell'Ente, essendo anche di carattere patrimoniale oltre che economico, determinerebbero, senza l'intervento dello Stato, un gravissimo squilibrio fra mezzi propri e capitale investito.

In relazione a quanto sopra, al fine di consentire all'Istituto lo sviluppo dei programmi previsti ed evitare di compromettere l'equilibrio patrimoniale, l'emissione di prestiti obbligazionari per lire 8.450 miliardi si configura come misura di intervento indispensabile.

In particolare, il 50 per cento di detto apporto - come risulta dall'articolo 3, comma 5 - è finalizzato alla realizzazione di nuovi investimenti con assoluta priorità per il Mezzogiorno; il restante dell'apporto è destinato al perseguimento dell'equilibrio economico-patrimoniale dell'IRI, restando vincolato esclusivamente al risanamento della siderurgia per la quota parte degli oneri gravanti sull'Istituto ed in conformità alle deliberazioni della CEE. In ogni caso le disponibilità non necessarie al detto risanamento della siderurgia devono essere destinate agli investimenti.

Per quanto riguarda l'ENI, si devono evidenziare l'entità e la natura dei programmi di investimento del quadriennio 1989-1992. Essi ammontano ad oltre 24.700 miliardi di lire e riguardano in parte preponderante (circa l'80 per cento) iniziative nel settore energetico prevalentemente caratterizzato da alto rischio e redditività differita. Da sottolineare che il ruolo centrale attribuito agli investimenti nel settore dell'energia è in linea con l'accentuata rilevanza che il nuovo Piano energetico nazionale assegna al gas naturale ed alla valorizzazione delle risorse nazionali.

L'attuale rapporto indebitamento-mezzi propri dell'Ente, nonostante i miglioramenti degli ultimi anni, risulta nettamente meno equilibrato nei confronti sia dei principali gruppi privati italiani che, soprattutto, di quelli internazionali.

Considerato quanto esposto, al fine di consentire l'attuazione del programma d'investimento, senza tuttavia un eccessivo ricorso all'indebitamento, è stata individuata la soglia minima d'intervento in 1.550 miliardi di prestiti obbligazionari.

Relativamente all'EFIM, a complemento di quanto già previsto con il disegno di legge relativo al conferimento al fondo di dotazione per il 1988 (atto Senato n. 1495), viene assegnato con il presente provvedimento (articolo 1) un adeguamento del fondo stesso per lire 200 miliardi.

Con tale apporto l'assegnazione complessiva di fondi per il biennio 1988-1989 all'Ente è pari a lire 500 miliardi; ammontare che consente il proseguimento dell'impegnativo programma di investimenti e un sia pure parziale recupero dello squilibrio che presentava il gruppo nel 1987 fra mezzi propri e capitale investito (12 per cento).

Con il presente disegno di legge si provvede (articolo 2) anche a conferire ai fondi di dotazione degli enti delle Partecipazioni statali 250 miliardi di lire per il triennio 1989-1991 finalizzati ai programmi aggiuntivi nel Mezzogiorno. Tali programmi risultano in corso di definizione e contribuiranno a fronteggiare i complessi problemi del Mezzogiorno che derivano anche dalla crisi di alcuni settori industriali.

L'articolo 4 introduce disposizioni con le quali si prevede una procedura di verifica

preventiva con interventi del CIPE per l'esame e l'approvazione, per ciascuno degli enti di gestione, di indicazioni e criteri su settori ed aree geografiche degli investimenti di cui ai precedenti articoli, su proposta del Ministro delle partecipazioni statali.

Con le disposizioni in parola viene, inoltre, stabilito che la relazione sullo stato di attuazione dei programmi, da presentarsi a cura del Ministro delle partecipazioni statali al CIPI ed ai Presidenti delle due Camere ai sensi degli articoli 12 e 13 della legge 12 agosto 1977, n. 675, debba contenere dettagliati elementi sugli investimenti effettuati anche con specifici riferimenti alle indicazioni e ai criteri anzidetti.

Per omogeneità di comportamento è disposta l'estensione della suddetta procedura agli investimenti degli enti delle Partecipazioni statali non ancora realizzati, per i quali sono previsti appositi conferimenti ai fondi di dotazione per l'anno finanziario 1988. Parimenti anche la relazione sullo stato di attuazione degli investimenti da ultimo cennati dovrà contenere specifici riferimenti alle indicazioni e ai criteri citati.

RELAZIONE TECNICA

I programmi del sistema delle Partecipazioni statali ammontano ad oltre 81.000 miliardi di lire nel quadriennio 1988-1991, di cui circa 64.300 miliardi di lire riguardano il triennio 1989-1991. Tali programmi, aggiornati al quadriennio 1989-1992, comprendono investimenti per oltre 87.000 miliardi di lire, di cui circa 65.500 nel triennio 1989-1991.

Essi si ispirano ad alcune linee strategiche principali, che riguardano il contributo ai processi di modernizzazione degli assetti produttivi del Paese, di consolidamento e di sviluppo dell'occupazione, in particolar modo nel Mezzogiorno.

Nel quadro di detti programmi, per quanto concerne in particolare l'EFIM, che prevede di effettuare nel triennio 1989-1991 investimenti per oltre 2.000 miliardi di lire, di cui circa 700 miliardi di lire nel 1989, si pone innanzi tutto l'esigenza di fronteggiare le necessità finanziarie di tale Ente per il primo anno del piano. Per tale motivo, fra le fonti di finanziamento, è previsto anche l'apporto dello Stato attraverso l'adeguamento del fondo di dotazione.

In via di dettaglio, con l'articolo 1 del disegno di legge si provvede al conferimento della somma di 200 miliardi di lire al fondo di dotazione dell'EFIM, con specifica finalizzazione alla realizzazione di nuovi investimenti. Alla copertura del relativo onere si farà fronte mediante la riduzione, per l'importo corrispondente, dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1989-1991 al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, all'uopo utilizzando l'accantonamento «Concorso dello Stato nel pagamento delle rate di ammortamento delle obbligazioni emesse dagli enti di gestione delle Partecipazioni statali».

L'articolo 2 prevede il conferimento di 250 miliardi di lire ai fondi di dotazione degli enti delle Partecipazioni statali specificamente finalizzati alla realizzazione di programmi aggiuntivi nel Mezzogiorno.

La ripartizione annuale della somma è la seguente:

50 miliardi nel 1989, 100 miliardi nel 1990 e 100 miliardi nel 1991.

Tali programmi risultano in corso di definizione e concorreranno a fronteggiare i complessi problemi del Mezzogiorno conseguenti anche alla crisi di alcuni settori industriali.

Il CIPE, su proposta del Ministro delle partecipazioni statali, ripartirà i cennati 250 miliardi di lire tra quegli enti che avranno portato a termine la definizione degli indicati interventi.

Per la copertura del relativo onere si intende utilizzare l'accantonamento concernente «Interventi degli enti di gestione delle Partecipazioni statali per il finanziamento di un programma aggiuntivo di investimenti nel Mezzogiorno e per il conferimento al fondo di dotazione dell'Ente autonomo

mostra d'Oltremare (EAMO)» previsto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, nel capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, previa corrispondente riduzione dello stanziamento ivi iscritto.

Per quanto concerne l'IRI e l'ENI, i loro programmi comportano investimenti nel triennio 1989-1991, rispettivamente, di circa 45.000 miliardi di lire e di oltre 18.000 miliardi di lire.

Al fine di concorrere al finanziamento di una mole tanto rilevante di investimenti, l'articolo 3 autorizza tali enti di gestione, fino alla concorrenza di 10.000 miliardi di lire, a ricorrere a mutui con istituti speciali di credito o ad emettere obbligazioni, di durata fino a dodici anni, sul mercato interno.

Per l'IRI, invece, si prevede che fino al 50 per cento delle disponibilità i fondi siano utilizzati per il risanamento della siderurgia, in conformità delle deliberazioni della CEE in tema di aiuti. In ogni caso permane anche per tale quota il vincolo di destinare agli investimenti le eventuali somme residue.

Con lo stesso articolo si specifica che tali operazioni saranno effettuate dall'IRI e dall'ENI, rispettivamente, nei limiti di lire 8.450 miliardi e di lire 1.550 miliardi. L'onere degli interessi per le operazioni medesime sarà sopportato parzialmente dallo Stato nella misura del 4 per cento annuo e verrà iscritto, per il triennio 1989-1991, nel bilancio del Ministero del tesoro.

L'onere dell'ammortamento, in rate semestrali a decorrere dal secondo semestre del 1992, della quota capitale dei mutui o delle obbligazioni cennate sarà interamente sopportato dallo Stato e gli enti di gestione porteranno annualmente ad aumento dei rispettivi fondi di dotazione le rate rimborsate relativamente alla quota capitale.

Per quanto concerne invece la modulazione nel triennio compreso nel bilancio pluriennale degli oneri a carico dello Stato derivanti dai mutui e dalle obbligazioni, occorre considerare che gli stessi ammonteranno per il primo semestre del 1989 a lire 200 miliardi, per il 1990 a lire 400 miliardi e per il 1991 a lire 400 miliardi.

Anche per i suddetti oneri si intende ricorrere alla riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 in precedenza citato a proposito dell'articolo 1.

L'esatta quantificazione dell'onere complessivo del provvedimento è invece desumibile dalla seguente tabella:

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

STIMA DEGLI ONERI A CARICO DEL TESORO NELLA IPOTESI DI AUTORIZZAZIONE AGLI ENTI DI GESTIONE DI UNA EMISSIONE OBBLIGAZIONARIA DI LIRE 10.000 MILIARDI DA REALIZZARSI NEL PRIMO SEMESTRE DEL 1989 CON DURATA DODICI ANNI, PREAMMORTAMENTO DI TRE ANNI, RIMBORSO CAPITALE A CARICO DELLO STATO, CONTRIBUTO INTERESSI NELLA MISURA DEL 4 PER CENTO

(In miliardi di lire)

SCADENZA	Debito residuo	Rimborso capitale	Pagamento interessi	Totale rata	Debito estinto	Progressivo interessi
Emissione 1° sem. 1989	10.000			(10.000)		
2° semestre 1989	10.000	0	200	200	0	200
1° » 1990	10.000	0	200	200	0	400
2° » »	10.000	0	200	200	0	600
1° » 1991	10.000	0	200	200	0	800
2° » »	10.000	0	200	200	0	1.000
1° » 1992	10.000	0	200	200	0	1.200
2° » »	9.450	550	200	750	550	1.400
1° » 1993	8.900	550	189	739	1.100	1.589
2° » »	8.350	550	178	728	1.650	1.767
1° » 1994	7.800	550	167	717	2.200	1.934
2° » »	7.250	550	156	706	2.750	2.090
1° » 1995	6.700	550	145	695	3.300	2.235
2° » »	6.150	550	134	684	3.850	2.369
1° » 1996	5.600	550	123	673	4.400	2.492
2° » »	5.050	550	112	662	4.950	2.604
1° » 1997	4.500	550	101	651	5.500	2.705
2° » »	3.950	550	90	640	6.050	2.795
1° » 1998	3.400	550	79	629	6.600	2.874
2° » »	2.850	550	68	618	7.150	2.942
1° » 1999	2.300	550	57	607	7.700	2.999
2° » »	1.750	550	46	596	8.250	3.045
1° » 2000	1.200	550	35	585	8.800	3.080
2° » »	650	550	24	574	9.350	3.104
1° » 2001	0	650	13	663	10.000	3.117

Le risorse finanziarie reperite attraverso i predetti mutui od obbligazioni potranno così contribuire alla realizzazione dei cennati programmi di investimento previsti dall'IRI e dall'ENI, evitando anche un eccessivo ricorso all'indebitamento.

Nella relazione al CIPI ed al Parlamento, prevista dagli articoli 12 e 13 della legge 12 agosto 1977, n. 675, sarà data dettagliata menzione degli investimenti effettuati in conseguenza del presente disegno di legge, con specifici riferimenti a quelli relativi al Mezzogiorno.

Il Ministero delle partecipazioni statali effettuerà al riguardo, tramite gli enti vigilati, tutte le opportune verifiche sia sugli investimenti stessi, sia sugli andamenti gestionali.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Per l'anno finanziario 1989 è autorizzato il conferimento della somma di lire 200 miliardi al fondo di dotazione dell'Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera - EFIM.

2. L'apporto al fondo di dotazione deve essere finalizzato alla realizzazione di nuovi investimenti, con assoluta priorità per il finanziamento degli investimenti per il Mezzogiorno indicati dai programmi di intervento di cui all'articolo 12 della legge 12 agosto 1977, n. 675, secondo quanto previsto dall'articolo 107 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, in conformità ai programmi e sulla base di progetti specifici anche già in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

1. Per consentire agli enti di gestione, all'Ente autonomo mostra d'Oltremare e del lavoro italiano nel mondo - EAMO e al comitato di cui al secondo comma dell'articolo 1-*quinquies* del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito, con modificazioni, nella legge 21 ottobre 1978, n. 641, e successive integrazioni, la realizzazione dei programmi di investimento nel Mezzogiorno, aggiuntivi rispetto ai programmi per gli anni dal 1988 al 1991 dei predetti enti, è autorizzato il conferimento di lire 250 miliardi nel triennio 1989-1991 ai fondi di dotazione degli enti stessi, in ragione di lire 50 miliardi per l'anno 1989 e di lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1990 e 1991.

2. Su proposta del Ministro delle partecipazioni statali, la somma complessiva di cui al

comma 1 è ripartita, con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica - CIPE, per la copertura dei fabbisogni di capitale proprio relativi ai predetti programmi degli enti.

Art. 3.

1. Nell'anno 1989 gli enti di gestione delle Partecipazioni statali sono autorizzati, fino alla concorrenza di lire 10.000 miliardi, a fare ricorso alla contrazione di mutui con istituti speciali di credito o ad emettere obbligazioni, di durata fino a dodici anni, sul mercato interno. Gli enti medesimi provvedono all'effettuazione delle suddette operazioni secondo i seguenti limiti:

- a) Istituto per la ricostruzione industriale - IRI: lire 8.450 miliardi;
- b) Ente nazionale idrocarburi - ENI: lire 1.550 miliardi.

2. L'onere degli interessi per i suddetti mutui e obbligazioni è assunto parzialmente, nella misura del 4 per cento annuo, a carico dello Stato ed è iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro in ragione di lire 200 miliardi nell'anno 1989 e di lire 400 miliardi a decorrere dall'anno 1990.

3. L'onere dell'ammortamento, in rate semestrali a partire dal secondo semestre del 1992, della quota capitale dei mutui e delle obbligazioni di cui al comma 1 è assunto a totale carico del bilancio dello Stato.

4. L'ammontare in linea capitale dei mutui contratti o dei prestiti obbligazionari emessi dagli enti di gestione all'atto dell'acquisizione è iscritto dagli enti medesimi nei rispettivi fondi di dotazione e i rimborsi a titolo di quota capitale sono iscritti tra i crediti verso lo Stato.

5. Le disponibilità derivanti dalle operazioni finanziarie di cui al comma 1 devono essere finalizzate alla realizzazione di nuovi investimenti, secondo le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 1. Per l'IRI tale destinazione non deve essere inferiore al 50 per cento delle disponibilità acquisite.

6. Agli investimenti nei territori del Mezzogiorno deve essere in ogni caso riservata una

quota non inferiore a quella prevista dall'articolo 107, comma quinto, del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.

Art. 4.

1. Il CIPE, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, approva per ciascun ente di gestione, su proposta del Ministro delle partecipazioni statali, indicazioni e criteri su settori ed aree geografiche degli investimenti di cui ai precedenti articoli.

2. La relazione da presentare a cura del Ministro delle partecipazioni statali al Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale - CIPI ed ai Presidenti delle due Camere ai sensi degli articoli 12 e 13 della legge 12 agosto 1977, n. 675, deve contenere dettagliati elementi sugli investimenti effettuati, anche con specifici riferimenti al Mezzogiorno ed alle indicazioni e criteri di cui al comma 1. A tal fine gli enti sono tenuti a trasmettere al Ministero delle partecipazioni statali note informative semestrali per consentire al Ministero stesso di svolgere tutte le opportune verifiche sugli investimenti effettuati e sugli andamenti gestionali.

3. La utilizzazione dei fondi di cui alla presente legge è posta in evidenza contabile nei programmi e nei bilanci consolidati degli enti di gestione.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche agli investimenti degli enti di gestione non ancora realizzati per i quali sono previsti appositi conferimenti ai fondi di dotazione per l'anno finanziario 1988.

Art. 5.

1. All'onere derivante dall'attuazione degli articoli 1 e 3, valutato in 400 miliardi di lire per ciascuno degli anni dal 1989 al 1991, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per

l'anno finanziario 1989, all'uopo utilizzando l'accantonamento «Concorso dello Stato nel pagamento delle rate di ammortamento delle obbligazioni emesse dagli enti di gestione delle Partecipazioni statali».

2. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 2, valutato in 50 miliardi di lire per il 1989 ed in 100 miliardi di lire per ciascuno degli anni 1990 e 1991, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1989, all'uopo utilizzando l'accantonamento «Interventi degli enti di gestione delle Partecipazioni statali per il finanziamento di un programma aggiuntivo di investimenti nel Mezzogiorno e per il conferimento al fondo di dotazione dell'Ente autonomo mostra d'Oltremare (EAMO)».

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 6.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.